

2. I punti della rubrica «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» sono così modificati:
- i) il punto 10.1 (Raccomandazione n. P1) è rinumerato come punto 4.P1;
 - ii) i punti 11.1 (Raccomandazione n. U1) e 11.2 (Raccomandazione n. U2) sono rinumerati come punti 4.U1 e 4.U2;
 - iii) il punto 11.3 (Raccomandazione n. S1) è rinumerato come punto 4.S1.
3. Nella rubrica «II. SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE», i punti 12 (direttiva 98/49/CE del Consiglio) e 13 (direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono rinumerati come punti 5 e 6.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

